

Codice A1701B

D.D. 27 ottobre 2020, n. 743

L.R. n. 24/2014 - D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015 e D.G.R. n. 19 - 1545 del 19 giugno 2020 - D.D. n. 461 del 10 luglio 2020 - Polizze assicurative agevolate in zootecnia: proroga del termine di presentazione della domanda di saldo del contributo regionale per il periodo assicurativo aprile-dicembre 2015.



ATTO DD 743/A1701B/2020

DEL 27/10/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: L.R. n. 24/2014 – D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e D.G.R. n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020 – D.D. n. 461 del 10 luglio 2020 - Polizze assicurative agevolate in zootecnia: proroga del termine di presentazione della domanda di saldo del contributo regionale per il periodo assicurativo aprile-dicembre 2015.

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, che all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

visto l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, che dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata ed il comma 3 dispone, inoltre, che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge;

vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il

recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015”;

visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014;

vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in particolare dell’ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell’allegato alla deliberazione precedente;

vista la D.G.R. n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, di modifica alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

visto il punto 15 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come modificato dalla D.G.R. n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, in cui è stabilito che la richiesta di saldo del contributo regionale sia da presentare da parte dei Consorzi di difesa a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta di saldo evidenziati in una apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente;

vista la D.G.R. n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020 e recante “Disposizioni sul termine iniziale del procedimento di erogazione dei saldi di contributo regionale alle imprese agricole aderenti ai programmi assicurativi agevolati regionali di cui alle annualità dal 2015 al 2019, a parziale modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 8-1318 del 20.04.2015, n. 20-3563 del 04.07.2016 e n. 8-5127 del 05.06.2017”, il cui punto 1, lettera a) del dispositivo, così recita:

“a). nel rispetto di quanto indicato al punto 47 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2015, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, integrata dalla D.G.R. n. 16-1438 del 18 maggio 2015 e, da ultimo, modificata dalla D.G.R. n. 13-1642 del 29 giugno 2015”;

considerato che nel punto 2 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione, si demanda alla Direzione Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per sua attuazione;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 461 del 10 luglio 2020, recante le modalità di rendicontazione ed il termine per la presentazione della domanda di saldo del contributo regionale per il periodo assicurativo aprile-dicembre 2015;

tenuto conto del punto 4 del dispositivo della suddetta Determinazione, in cui è stabilito il termine del 31 ottobre 2020 per la trasmissione al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della rendicontazione per le polizze oggetto della Determinazione stessa;

vista la nota CO.SM.AN. pervenuta via PEC in data 26 ottobre 2020 (prot. Regionale n. 24288 A1701B), in cui il suddetto consorzio chiede una proroga del termine del 31 ottobre 2020 di cui alla sopra richiamata determinazione, a causa della necessità di risoluzione delle anomalie anagrafiche in relazione all'esatta determinazione del beneficiario finale, per le numerose modifiche nel frattempo intervenute dal 2015, anno della domanda iniziale;

ritenuto opportuno, pertanto, consentire al consorzio CO.SM.AN. un congruo periodo aggiuntivo per l'acquisizione dei dati necessari a definire i beneficiari finali della misura di aiuto, aggiornando le numerose posizioni anagrafiche oggetto di cambiamento dopo il 2015;

ritenuto di stabilire nel 23 novembre 2020 il termine entro il quale presentare la rendicontazione per le polizze oggetto della presente Determinazione, ai sensi del combinato disposto delle D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020;

dato atto che tutto quanto disposto dalla precedente D.D. n. 461 del 10 luglio 2020, ad esclusione del termine di presentazione delle domande, resta invariato;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi degli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

1 di prorogare il termine entro il quale presentare la rendicontazione per il saldo delle polizze assicurative agevolate in zootecnia per il periodo aprile-dicembre 2015, come stabilito nel punto 4 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 461 del 10 luglio 2020 ed ai sensi del combinato disposto delle D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020, dal 31 ottobre 2020 al prossimo 23 novembre 2020;

2 di stabilire che tutto quanto disposto dalla precedente D.D. n. 461 del 10 luglio 2020, ad esclusione del termine di presentazione delle domande, resta invariato.

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster